



SCHEMA DI CONVENZIONE

PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA b) DELLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2018, N. 21 "INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEI DIRITTI UMANI NONCHÉ LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE"

TRA

la Regione del Veneto – Giunta Regionale (di seguito denominata Regione) con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279 rappresentata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale dott. _____, nato a _____ il _____

il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione presso la quale elegge domicilio

E

l'Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca" (di seguito denominata Centro di Ateneo), con sede legale in Padova, via Martiri della Libertà n. 2, codice fiscale n. 80006480281, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di Direttore e legalerappresentante del Centro di Ateneo;

di seguito definite le Parti

PREMESSO CHE

- per sostenere l'Archivio regionale Pace Diritti Umani, istituito con L.R. n. 18/1988, con funzioni di raccolta, elaborazione e messa a disposizione del pubblico di documenti, database e risorse informative sulle tematiche della pace e dei diritti umani, la Regione del Veneto ha disciplinato, tramite Convenzione, un rapporto di collaborazione con l'Università degli Studi di Padova - Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca";
- l'Archivio è un riconosciuto centro di documentazione e informazione per la promozione dei diritti umani, della pace e dello sviluppo sostenibile e uno tra i principali portali internet attivi a livello nazionale



53d02d65



espressamente dedicato alla diffusione della cultura civica e politica fondata su norme e principi costituzionali, nazionali e del diritto internazionale dei diritti umani;

- il Centro di Ateneo ha come scopo principale la diffusione della conoscenza e il perseguimento delle finalità e degli obiettivi enunciati all'articolo 2 comma 1, lettera b) della legge regionale 21 giugno 2018 n. 21, in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e degli accordi giuridici internazionali in materia di diritti della persona e dei popoli ratificati dall'Italia;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b), della L.R. 21 giugno 2018 n. 21 prevede che la Regione del Veneto promuova e sostenga “la raccolta, sistematizzazione e diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni, audiovisivi e documenti prodotti in sede regionale, nazionale e internazionale, anche in collegamento con altre banche dati, riguardanti i settori della promozione e protezione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile”;
- il Piano annuale 2022 di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 777 del 5 luglio 2022, ha previsto la stipula di una Convenzione con l'Università degli Studi di Padova - Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dando così attuazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge regionale 21 giugno 2018, n. 21;
- la Convenzione costituisce concreta attuazione di quanto previsto dall'art. 1 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova: “Essa promuove l'elaborazione di una cultura fondata sui valori universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell'ambiente e la solidarietà internazionale”;
- la Giunta regionale con deliberazione n. _____ del _____ ha approvato lo schema di Convenzione tra la Regione e l'Università degli Studi di Padova - Centro di Ateneo per la raccolta, sistematizzazione e diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni, audiovisivi e documenti prodotti in sede regionale, nazionale e internazionale, anche in collegamento con altre banche dati, riguardanti i settori della promozione e protezione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE



53d02d65



Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

La presente Convenzione disciplina, nel quadro delle premesse richiamate, il rapporto di collaborazione tra le Parti per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della L.R. 21 giugno 2018, n. 21 allo scopo di contribuire alla diffusione e radicamento della conoscenza della cultura dei diritti umani e di pace attraverso gli ambiti di intervento di seguito individuati:

- A) informatico;
- B) documentale;
- C) supporto scientifico.

A) INFORMATICO

L'attività per l'ambito informatico include:

- la ricerca, il censimento e l'aggiornamento di informazioni, dati e documenti da inserire nel sito web e nelle banche dati;
- l'aggiornamento e l'implementazione di link e collegamenti strutturati con altre banche dati e istituzioni che si occupano di diritti umani;
- la creazione e la messa in linea di nuove banche dati;
- interventi di manutenzione tecnica necessari al funzionamento del sito web e delle banche dati;
- interventi di formazione e aggiornamento del personale adibito dal Centro di Ateneo alla gestione dell'ambito informatico.

L'ambito prevede i seguenti strumenti:

A1) la sezione web "Archivio pace e diritti umani" che include:

- a) le sezioni on-line di contenuti redazionali, notizie dal mondo ed eventi sul territorio;
- b) la sezione on-line dedicata ai contenuti multimediali, in particolare gallerie fotografiche, audio, video, anche realizzati direttamente;
- c) i servizi di newsletter elettronica e news-feed.

A2) le banche dati ai fini della divulgazione di:

- a) documenti e pubblicazioni del Centro di Ateneo;



53d02d65



- b) strumenti internazionali in materia di diritti umani e di diritto internazionale umanitario, penale e dei rifugiati.

B) DOCUMENTALE

L'attività per questo ambito include:

- l'acquisto di volumi, riviste e altro materiale cartaceo e multimediale;
- un servizio di assistenza al pubblico per la ricerca e la consultazione, anche on-line, dei documenti;
- l'elaborazione, la stampa e la diffusione di pubblicazioni e periodici che possano includere l'Annuario Italiano dei Diritti Umani e la versione in lingua inglese Italian Yearbook of Human Rights.

L'ambito prevede i seguenti strumenti: pubblicazioni, documenti, testi e riviste, nonché materiale multimediale, prodotti o acquisiti dal Centro di Ateneo. Il materiale raccolto è catalogato e consultabile on line sul sito web di cui al precedente ambito.

Il materiale documentale è ubicato nella biblioteca "Piergiorgio Cancellieri" presso la sede del Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca", che dispone di postazioni informatiche per la consultazione e di un servizio di assistenza qualificato per la ricerca e la consultazione dei materiali, secondo gli orari stabiliti dal Centro di Ateneo.

Le pubblicazioni dovranno essere realizzate nel rispetto delle direttive della Giunta Regionale in ordine all'immagine coordinata della Regione.

Eventuali modifiche o aggiornamenti che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse o che siano suggeriti dalla natura dei risultati conseguiti in itinere, devono essere concordati tra le Parti.

C) SUPPORTO SCIENTIFICO

L'ambito prevede il supporto scientifico alle attività della Regione in materia di diritti umani da parte del Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca" sui seguenti punti:

- supporto specialistico al personale regionale per la realizzazione del documento triennale di programmazione in materia di Diritti umani;
- sviluppo scientifico di un piano regionale per la promozione e la veicolazione dei messaggi concernenti la tutela dei diritti umani nell'ambito dei grandi eventi organizzati in Veneto
- programmazione/progettazione ed avvio di un'azione triennale volta a definire le competenze e disegnare le politiche degli Enti locali in materia di diritti umani.
- supporto tecnico e scientifico alla realizzazione di iniziative in occasione del 40° anniversario di istituzione del Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca" (1982-2022)



53d02d65



Articolo 3 – Impegni reciproci e responsabilità

Le Parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di competenza a rispettare quanto previsto nella presente Convenzione.

Nel dettaglio, il Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” si impegna a:

- raccogliere, sistematizzare e divulgare documenti, elaborati e risorse informative in materia di pace e diritti umani, sia su supporto cartaceo che informatico, in particolare attraverso l’implementazione e l’aggiornamento della sezione web “Archivio pace, diritti umani” all’interno del proprio sito internet;
- fornire supporto scientifico alle attività della Regione in materia di promozione dei diritti umani;
- presentare un piano di lavoro dettagliato per ciascun ambito di intervento e la dichiarazione di avvio attività;
- trasmettere alla Regione la rendicontazione delle spese sostenute e la relazione finale delle attività svolte entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.-

Nel dettaglio la Regione si impegna a:

- mettere a disposizione del Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” le informazioni acquisite dalla Regione, anche attraverso questionari e/o altre metodologie di raccolta, inerenti la materia oggetto della presente Convenzione;
- garantire che le attività realizzate dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” rientrino negli ambiti di intervento oggetto della presente Convenzione e che siano indirizzate all’attuazione della normativa regionale e delle finalità del presente documento;
- monitorare le attività realizzate dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” nell’ambito della presente Convenzione anche attraverso il sito internet e le pubblicazioni.

Nell’ambito della presente Convenzione il Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” mette a disposizione proprio personale dotato delle specifiche professionalità e potrà avvalersi anche di personale esterno non strutturato attraverso la stipula di borse di ricerca per laureati che abbiano conseguito una laurea o un diploma post-universitario in materia afferente ai diritti umani.



53d02d65



Articolo 4 – Responsabili delle attività

I responsabili designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto della presente Convenzione sono:

- per il Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”: prof. Marco Mascia;
- per la Regione: dott. Luigi Zanin.

Articolo 5 – Durata

La presente Convenzione ha durata annuale (12 mesi) decorrente dalla data di sottoscrizione, fatta salva eventuale e motivata richiesta di proroga.

Articolo 6 – Oneri finanziari

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione a favore del Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” sarà riconosciuto a titolo di ristoro delle spese un importo complessivo massimo pari ad Euro 30.000,00 (trentamila/00) che verrà erogato in anticipazione a seguito sottoscrizione della presente Convenzione.

Qualora l’importo erogato a titolo di anticipo risultasse superiore a quanto rendicontato al termine delle iniziative realizzate il Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” è tenuto a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate.

Poiché la somma omnicomprensiva non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari è da ritenersi esclusa dall’ applicazione IVA ai sensi degli artt. n. 4 e n. 5 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni.

Articolo 7 – Spese ammissibili

Ai fini della rendicontazione il Direttore del Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dovrà presentare entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione una dettagliata relazione delle attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute nel medesimo periodo ed esclusivamente per gli ambiti descritti dall’articolo 2.

Articolo 8 – Risultati e pubblicazioni

Tutti i risultati parziali e finali, direttamente o indirettamente derivanti dalle attività oggetto della presente Convenzione, saranno di proprietà di entrambe le Parti.



53d02d65



La pubblicazione e la diffusione dei risultati da parte del Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dovranno recare l’indicazione dei soggetti che hanno condotto lo studio e di quelli che lo hanno finanziato.

Una percentuale pari al 10% delle pubblicazioni prodotte in applicazione della presente Convenzione è consegnata alla Regione per le proprie attività istituzionali.

Articolo 9 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR) e in particolare dell’art. 6, comma 1, lett. b), nonché del d.lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati le Parti precisano che l’acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l’esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

Il Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” s’impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Articolo 10 - Recesso

Le Parti, per gravi e comprovati motivi hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione previa comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata con un preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio.

Sono fatte salve in ogni caso da parte della Regione le spese già sostenute o impegnate dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”, dovranno essere comunque rimborsate qualora ritenute ammissibili.

Il recesso non avrà effetto per le somme già erogate ed utilizzate dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione.

Articolo 11– Controversie



53d02d65



Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni eventuale vertenza che dovesse insorgere nel merito della validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione. Qualora non fosse possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Articolo 12 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato e disposto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Articolo 13 – Sottoscrizione, spese contrattuali e oneri fiscali

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d’uso con spese a carico del richiedente.

La presente Convenzione si compone di n. 13 articoli

Per la Regione del Veneto

.....
(firmato digitalmente)

Per l’Università degli studi di Padova – Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”

.....
(firmato digitalmente)

